

casa. Specialmente poi quando lavorava. Era severo con tutti: i consiglieri che venivano all'assemblea in ritardo erano sempre multati. Fissava esattamente anche la durata del giorno e della notte: principio della notte il suono, detto il *zocco* della campana grande di San Giusto e del giorno, il mattutino, che era il suono della « campanella del giorno » sul palazzo comunale.

Lo Statuto del 1318-1319 contiene la cosiddetta « forma sacramenti », formula di giuramento o capitolare di alcune arti. Esso non solo prescrive e fa giurare agli artieri di esercitare l'arte *bona fide sine fraude*, ma stabilisce in più l'orario del lavoro, i salari minimi, il prezzo della mano d'opera e le tariffe per i singoli lavori. Il capitolare, ad esempio, dei marangoni o calafati li obbliga a lavorare dalla campana della mattina a quella della sera, a avere gli strumenti sempre pronti, a non rifiutare mai la loro prestazione ai cittadini e a ricevere, dal 1. di marzo a san Michele, quattro soldi al giorno *con licofio* (cioè: più la mancia), da san Michele al marzo tre soldi *con licofio*, e al tempo della vendemmia quattro frisacensi, sempre *con licofio*. Nel capitolare dei calzolai è fissato il prezzo per ogni sorta di calzature. Egualmente in quello dei sarti: per taglio e cucitura d'una tunica semplice 3 frisacensi, se foderata di pelle o altrimenti, 6 soldi; per una mantiglia foderata, 2 grossi; per mantelline, cotte e tabardi 2 grossi; per una giubba sottile: *cum una sutura* 15 soldi — *cum duobus suturis*, 20 soldi; per una giubba grossa con una cucitura 14 soldi — con doppia cucitura, 18 soldi, ecc. Ai muratori si fissa l'orario, il salario minimo (aumentabile col *licofio*), l'obbligo della prestazione e il divieto di emigrare. Egualmente ai « lavoratori della terra », tra i quali si distinguono i collettori e le collettrici d'olive e gli zappatori che « zappano, potano, pàstinano, panano (?) e barano (cioè mettono a *bareto* o *prato*) ». Lo Statuto giungeva al punto di stabilire, per esempio, a che ora fosse permesso alle rivendugliole (*venderigole*) di acquistare le ortaglie dai produttori, vietava, con disposizioni particolari, alle rivenditrici di pane (*panicòcule* o *pancògole*), alle rivendugliole e alle fruttivendole (*le tricole*) di filare, annaspere o aggomitolare dinanzi al loro banco e di tenere presso a sè bambini sotto i due anni. Andava anche più in là lo Statuto: fissava come, quando, se e con chi le donne potessero ballare; proibiva « tener corte » di notte, vietava il ballare o il « tener corte » di venerdì, inibiva le feste nuziali